

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 5

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

“2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ” e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.”.

4. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 44 bis

Disposizioni applicative in materia di gasdotti

1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi 2 ter e 2 quater dell'articolo 42, del comma 1 bis dell'articolo 43 e del comma 2 bis dell'articolo 44.

3. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 “Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale”, pubblicate nel Bur n. 81 del 15 settembre 2006.

4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui al comma 2 quater dell'articolo 42, al comma 1 bis dell'articolo 43 e al comma 2 bis dell'articolo 44, già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all'ente competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2009

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 marzo 2009, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 maggio 2008, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 2008, dove ha acquisito il n. 317 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 novembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2009, n. 2874.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la vigente disciplina delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti ha come origine la liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica disposta in sede comunitaria. La disciplina statale di riferimento, che nel quadro costituzionale attuale ha valore di normativa di principio per le Regioni e che si applica integralmente fino al momento in cui le Regioni non disciplinano il dettaglio, è contenuta in più provvedimenti succedutisi nel tempo.

In attuazione della direttiva n. 98/30/CE sulla liberalizzazione del mercato del gas, lo Stato è innanzitutto intervenuto nel settore con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cd. "decreto Letta"), distinguendo, con discipline differenziate, tra trasporto e distribuzione¹ e tra reti di interesse nazionale e reti di interesse regionale.

Con legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", cd. "legge obiettivo" e con deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, sono stati disciplinati con procedura speciale, nonché individuati, alcuni gasdotti di interesse strategico nazionale.

Con legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), sono stati definiti i principi e la delega per la disciplina delle autorizzazioni dei gasdotti di interesse nazionale e regionale.

Il quadro normativo del settore è stato completato e disciplinato in modo più organico con il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, che modifica e integra il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, vale a dire il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità. Con tale provvedimento è stato disciplinato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità per tutte le infrastrutture lineari energetiche, ivi compresi i gasdotti.

Il decreto legislativo n. 330/2004 disciplina anche le procedure di autorizzazione dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale, di competenza regionale e comunale. Le disposizioni statali si ap-

plicano alle Regioni fino a quando non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

Alla luce della disciplina sopra citata e al fine di individuare il soggetto competente per l'autorizzazione e la procedura applicabile, i gasdotti si possono distinguere in:

- a) gasdotti di interesse strategico. Si tratta dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge obiettivo (legge n. 443/2001). L'autorizzazione è rilasciata dallo Stato di intesa² con la Regione interessata;
- b) gasdotti di interesse nazionale. Sono i gasdotti di trasporto appartenenti alla rete nazionale individuata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/2000. Tra questi sono ricompresi anche i gasdotti interregionali. L'autorizzazione è rilasciata dallo Stato a seguito di un procedimento unico svolto mediante conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR n. 327/2001. L'autorizzazione è rilasciata di intesa³ con la Regione interessata;
- c) gasdotti di interesse regionale. Si tratta dei gasdotti di distribuzione e dei gasdotti di trasporto non appartenenti alla rete nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/2000. Hanno tracciato intercomunale. Attualmente la normativa prevede che siano autorizzati dalla Regione o da un soggetto da essa delegato con legge regionale;
- d) gasdotti di interesse esclusivamente locale. Sono i gasdotti di distribuzione e di trasporto che non appartengono alla rete nazionale e che hanno tracciato intracomunale. Attualmente la normativa prevede che siano autorizzati dal Comune nel cui territorio insiste l'opera.

La costruzione e l'esercizio dei gasdotti non appartenenti alla rete nazionale, di interesse regionale o esclusivamente locale, è autorizzata con procedimento unico svolto mediante conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR n. 327/2001. Il provvedimento finale comporta l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

La pubblica utilità è dichiarata in presenza di almeno una delle condizioni stabilite dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000⁴.

Attualmente i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale sono autorizzati sulla base della disciplina individuata dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale della Regione del Veneto con DGR 7 agosto 2006, n. 2607. Tale atto di natura regolamentare reca la disciplina in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di stretta competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale⁵.

La disciplina statale di cui all'articolo 52 quater è autoapplicativa e cedevole. Le Regioni, pertanto, al fine di coordinare tali disposizioni con il proprio ordinamento, possono procedere con legge regionale, individuando il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Il presente disegno di legge ridefinisce le funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di autorizzazione dei gasdotti, integrando le competenze definite con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Si illustrano in dettaglio le disposizioni contenute nel disegno di legge.

Articolo 1. Contiene le modifiche alla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali e disciplina gli adempimenti necessari per gestire il periodo transitorio e l'applicazione delle norme relative alle autorizzazioni a regime.

Si riserva innanzitutto alla Giunta regionale la funzione di esprimere l'intesa con lo Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale. La competenza è attribuita alla Giunta regionale data la rilevanza costituzionale dell'atto che è condizione di legittimità del provvedimento autorizzativo rilasciato dallo Stato ai sensi dell'articolo 52 quinquies DPR 8 giugno 2001, n. 327, vale a dire il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ovvero, per gli impianti di interesse strategico, ai sensi della disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 163/2006, in materia di contratti pubblici.

Si riserva alla Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione, anche il compito di autorizzare i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.

Si chiarisce che i comuni autorizzano, come già previsto dall'articolo 52 sexies del testo unico sugli espropri, i gasdotti di interesse esclusivamente locale, precisando che sono tali i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.

Si attribuisce infine alle province, alla stessa stregua di quanto disposto dall'articolo 89 della legge regionale n. 11/2001 per gli elettrodotti di interesse regionale, il compito di autorizzare i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale dovrà disciplinare con proprio provvedimento sia gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di competenza regionale sia le linee di indirizzo per le autorizzazioni degli enti locali.

Nelle more della redazione di tale provvedimento si applicheranno comunque e in quanto compatibili le disposizioni previste dalla regolamentazione regionale vigente in materia.

Le disposizioni sulla competenza in materia di gasdotti si applicheranno inoltre anche ai procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi con il provvedimento autorizzatorio. Le amministrazioni dovranno trasmettere i progetti ricevuti all'amministrazione competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 164/2000, per "distribuzione" si intende "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti". Il trasporto, per il quale si desume una attività di vettoriamento ad alta pressione non diretta a clienti, è definito in modo residuale con l'espressione: "trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione".

2 L'individuazione e la localizzazione delle reti e degli impianti nazionali e strategici sono effettuate dallo Stato e dalla Regione interessata attraverso un meccanismo di raccordo tra le fasi di programmazione e di autorizzazione che è l'intesa con la Regione. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, se lo Stato può legittimamente "chiamare in sussidiarietà" una parte consistente delle funzioni amministrative con l'attribuzione di responsabilità ad organi statali e la parallela disciplina legislativa, ciò è possibile solo se rispetta determinate condizioni, in particolare "prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali". Lo strumento di cooperazione individuato è l'intesa tra lo Stato e la Regione che è definita "forte", dal momento che, se non si trova un accordo, nessuna autorizzazione può essere rilasciata dallo Stato.

3 Anche in questo caso - con espresso riferimento agli elettrodotti ma ciò vale per tutele infrastrutture energetiche di interesse nazionale - la Corte costituzionale ha ribadito (sentenza n. 383/2005) che l'intesa tra Stato e Regione è da considerarsi "forte" e che, ai sensi della legislazione attuale, come rimedio all'inerzia o al dissenso della Regione, lo Stato non può esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione ma eventualmente sollevare dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzioni.

4 Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

5 In Veneto, infatti, la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede una disciplina di autorizzazione con procedimento unico svolto con conferenza di servizi e provvedimento finale recante dichiarazione di pubblica utilità che già rispetta i principi generali di semplificazione desumibili dalla disciplina statale in esame, che può essere direttamente applicata per i gasdotti di competenza regionale soggetti ad impatto ambientale.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- progetti dimostrativi;
- incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b).

2 ter. *La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»" e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.*

2 quater. *La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia*

di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.”.

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 43 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.”.

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Funzioni delle Province.

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

- a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;
- c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.”.

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto energia